Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA PROTOCOLLO ENERGIA

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO
Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663
E mail: info@cooperfidi.it
Sito internet: www.cooperfidi.it
PEC: cooperfidi@legalmail.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584
Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225
Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802
Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di garanzia **PROTOCOLLO ENERGIA** il Socio/Cliente chiede a Cooperfidi S.C. di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (Istituto Bancario/Intermediario Finanziatore) entro un determinato importo.

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziatore convenzionato (di seguito Istituto o Istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti.

Tale garanzia viene concessa a valere sul **Protocollo d'intesa** tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino Spa, Banche e Confidi aderenti per **il contrasto della crisi energetica sul sistema economico seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina**.

La garanzia PROTOCOLLO ENERGIA è concessa direttamente in favore di imprese che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento e che abbiano un'esigenza di liquidità connessa direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina, p.es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche. Per un maggior dettaglio si rimanda al Protocollo approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2048 del 11 novembre 2022.

A tal fine Cooperfidi rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti. La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli Istituti. Pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del Socio/Cliente come un credito di firma. Pertanto, il Socio/Cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA PROTOCOLLO ENERGIA

La garanzia PROTOCOLLO ENERGIA viene rilasciata nella forma tecnica **a prima richiesta** e copre l'importo finanziato dagli Istituti fino alla misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche del finanziamento concesso ai Beneficiari.

Con la garanzia **a prima richiesta**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio senza la preventiva escussione dello stesso.

Cooperfidi, una volta subita l'escussione per le somme da essa pagate, sarà surrogata nelle ragioni dell'Istituto.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Istituto, al quale, sulla base delle Convenzioni in essere, Cooperfidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente. Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente da Cooperfidi.

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

Le garanzie rilasciate da Cooperfidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996. In tal caso il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire a Cooperfidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia "PROTOCOLLO ENERGIA" a Cooperfidi è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio/Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 una tantum: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito www.cooperfidi.it;

- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

Spese di istruttoria e Commissioni di garanzia:

Cooperfidi, per il rilascio della garanzia PROTOCOLLO ENERGIA, **NON applica Spese di Istruttoria e Commissioni di Garanzia**.

Commissione "Una Tantum" per Riassicurazione Fondo Centrale di Garanzia:

Ai sensi della vigente normativa applicabile (parte IV delle Disposizioni Operative del Fondo e articolo 16 del DL Aiuti 50/2022), per il rilascio della garanzia è prevista la corresponsione anticipata a Cooperfidi S.C. di una **commissione "una tantum" ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo Centrale di Garanzia** variabile in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria ed è calcolata in percentuale sull'importo garantito da Cooperfidi e Controgarantito dal FCG secondo quanto indicato nella seguente tabella:

	Spese di Istruttoria	Commissioni di Garanzia	Commissione "una tantum"
Micro Impresa	0,00%	0,00%	0,25%
Piccola Impresa	0,00%	0,00%	0,50%
Media Impresa	0,00%	0,00%	1,00%

Tabella di Calcolo:

Importo Finanziamento richiesto alla banca		Commissioni %		% Garanzia		Commissioni dovute
	x		x		=	

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte dell'Istituto. La durata della garanzia è calcolata dal momento dell'erogazione e sino alla scadenza della stessa.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni.

FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIA PROTOCOLLO ENERGIA

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite**.

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso:
Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti di Cooperfidi e fatti salvi i rapporti con l'Istituto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:
30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio/Cliente.
Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:
Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it . Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA PROTOCOLLO ENERGIA

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Garanzia a Prima Richiesta	Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.
Commissione "Una Tantum" per Riassicurazione	Commissione Richiesta dal Gestore del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative. La misura della commissione "una tantum" è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Fondo Centrale di Garanzia (FCG)	Indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive

	modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto_____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo.

Data _____ Firma _____